



Provincia di Chieti

Regolamento per l'acquisizione del "marchio di appartenenza alle tradizioni dell'artigianato artistico della provincia di Chieti" atto a favorire la commercializzazione dei relativi prodotti da parte delle imprese artigiane.

Premesso

che il territorio della provincia di Chieti è caratterizzato da processi produttivi dell'artigianato che hanno segnato l'ambiente e la cultura dei suoi abitanti;

che molti di questi mestieri, che hanno avuto una presenza storica, non sono più praticati o sono a rischio di estinzione;

che la Provincia di Chieti con delibera n. 312 del 28 ottobre 2005 ha inteso individuare azioni dirette a tutelare e salvaguardare le attività artigianali artistiche e di qualità e che fra le quali ha inteso procedere "*all'acquisizione di un marchio di appartenenza alle tradizioni dell'artigianato artistico della provincia di Chieti*", atto a favorire la commercializzazione dei relativi prodotti.

Tutto quanto premesso, si stabilisce la seguente procedura regolamentare per l'individuazione delle imprese artigiane al fine dell'acquisizione del marchio di appartenenza

Articolo 1
BENEFICIARI

Possono fare richiesta per l'acquisizione del "*marchio di appartenenza alle tradizioni dell'artigianato artistico della provincia di Chieti*" gli imprenditori artigiani che svolgono la loro attività nei seguenti settori, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta richiamata nelle premesse:

- Ferro battuto, rame e metalli balzati;
- Arte orafa;
- Marmi e Pietre;
- Mobili e oggetti in legno;

- Tessuti, ricami e merletti;
- Ceramiche e terracotta;
- Lavorazione delle cera, della canna vegetale, della paglia, del sapone;
- Altre produzioni (arte vetraria, lavorazione in pelle e in cuoio, strumenti musicali, lavori di intreccio).

Articolo 2

PRESENTAZIONE DOMANDA

Gli imprenditori artigiani interessati all'acquisizione del marchio, possono inoltrare domanda in carta semplice alla **Provincia di Chieti – C.so Marrucino 97 – 66100 Chieti** – indicando sulla retro della busta la dicitura “regolamento per l'acquisizione del marchio di appartenenza” – corredata dai seguenti allegati:

- Curriculum, del titolare o rappresentante legale dal quale si evince la partecipazione a esposizioni, mostre, ecc.;
- disciplinare di produzione, consistente in una descrizione dettagliata di tutte le fasi di lavorazione;
- documentazione fotografica di lavorazioni eseguite e prodotti realizzati;
- Certificato Camerale in carta semplice (originale o copia) contenente l'inesistenza di procedure fallimentari, non anteriore a tre mesi.

Articolo 3

I REQUISITI

Per potere ottenere il “marchio di appartenenza”, il titolare della ditta artigiana deve:

- avere una conoscenza del disegno sufficiente per poter interpretare e tradurre eventuali progetti di professionisti esterni, una perfetta conoscenza delle tecniche di lavorazione tradizionali, dei sistemi produttivi e dei materiali;
- avere una padronanza dell'intero ciclo di produzione ed essere in grado di partecipare direttamente alle fasi produttive;
- aver maturato un'esperienza almeno triennale nel settore.

Per le aziende di nuova formazione sarà determinante che il titolare abbia svolto attività produttive nel settore, anche se da dipendente, con mansioni lavorative adeguate per almeno tre anni. In alternativa e' richiesto un diploma di un Istituto Statale D'Arte o un attestato di scuola di formazione professionale nel settore.

Nel caso di imprese costituite da un periodo inferiore ai tre anni e nel caso di imprese che, volendo iniziare l'attività, non siano ancora in possesso della documentazione necessaria, saranno ritenuti indispensabili dei colloqui e, a discrezione della Commissione esaminatrice, eventuali sopralluoghi nei siti di produzione.

Nel caso di consorzi e' indispensabile che almeno i 4/5 delle imprese che ne fanno parte siano riconosciute imprese dell'artigianato artistico.

Potranno essere riconosciute anche le aziende artigiane che effettuano l'attività commerciale, a patto che essa sia secondaria e che non si possa generare confusione tra il manufatto regolarmente prodotto in azienda e quello esclusivamente commercializzato.

Referente per il riconoscimento è il titolare dell'azienda. In caso di società, almeno uno dei soci deve essere in possesso dei requisiti. Il riconoscimento decadrà nel caso di scioglimento o di modifica della compagine sociale.

L'impresa sarà cancellata dall'elenco in caso di cessazione dell'attività oppure qualora vengano a mancare i requisiti e la continuità rispetto a quanto dichiarato nella richiesta d'iscrizione.

Articolo 4 **IL MARCHIO**

Le imprese artigiane che avranno ottenuto il previsto riconoscimento dalla provincia di Chieti, possono avvalersi del marchio di "appartenenza" secondo le norme di utilizzo appresso indicate.

Il marchio è realizzato per rappresentare ed esaltare lo storico ed imprescindibile intreccio tra l'artigianato e la cultura, le tradizioni e lo sviluppo dell'Artigianato nel territorio della provincia di Chieti.

Ferma restando l'immagine grafica, l'impresa è autorizzata ad utilizzare il marchio nella versione a colori o in bianco e nero nelle dimensioni più confacenti alle diverse esigenze.

L'impresa artigiana deve utilizzare il marchio nella forma e con le modalità anche grafiche previste, senza modificazione di sorta, esclusivamente per la propria impresa, essendo esclusa la facoltà di autorizzare terzi, compresi eventuali subfornitori, ad utilizzare il marchio in qualunque modo e forma.

L'uso e la pubblicizzazione del marchio possono avvenire unicamente:

- in ogni documento di presentazione dell'impresa (quali ad esempio carta intestata, biglietto da visita e fatture);
- in ogni iniziativa commerciale o pubblicitaria;
- negli stand presso fiere ed esposizioni;
- nel contesto dell'insegna dei propri laboratori.

Qualora la commissione riscontri la non conformità dell'utilizzazione del marchio al regolamento d'uso ed alle prescrizioni dei disciplinari, ne da comunicazione all'ufficio competente che diffiderà l'impresa dall'utilizzo in maniera irregolare del marchio, invitandola ad adeguarsi al presente regolamento.

Articolo 5
LA COMMISSIONE

La Commissione, nominata con provvedimento di Giunta Provinciale, sarà composta da:

- l'Assessore all'Artigianato (o suo delegato)
- un esperto per il settore comprendente "ferro battuto, rame, metalli balzati e oro"
- un esperto per il settore comprendente "vetro, marmi, pietre, ceramiche e terracotta"
- un esperto per il settore comprendente "mobili, oggetti in legno e lavori di intreccio"
- un esperto per il settore comprendente "tessuti, ricami, merletti, cuoio e pelle"
- un esperto per il settore comprendente "strumenti musicali"
- un esperto delle tradizioni della provincia di Chieti;
- un esperto di attività commerciali ed artigianali che abbia istruito pratiche, esercitato controlli e vigilanza sulle medesime, per conto di Enti Pubblici.

Nel caso in cui la Commissione dovesse ravvisare l'opportunità, ai fini della verifica dei nuovi settori, può proporre di integrare la propria composizione, con uno o più esperti ad hoc, che verranno nominati ed invitati a presenziare i lavori, con determinazione dirigenziale.

L'ufficio competente, effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute, ai fini della verifica della documentazione richiesta dal regolamento, chiedendone l'integrazione nei casi in cui la stessa dovesse risultare carente. L'ufficio convocherà la Commissione per la prima seduta e consegnerà alla stessa l'elenco delle istanze pervenute, istruite e conformi al regolamento. La Commissione, potrà richiedere ulteriori specificazioni, documentazioni aggiuntive ed effettuare sopralluoghi presso le aziende stesse. Inoltre, potrà effettuare sopralluoghi nei casi specificati all'art. 3 del regolamento di che trattasi. Completata l'ulteriore istruttoria, rimetterà al competente ufficio provinciale, l'elenco nominativo delle ditte ammesse ad usufruire del "marchio di appartenenza".

La Commissione, si riunirà a seguito della riapertura del bando e su convocazione dell'Ufficio competente.

Periodicamente la Commissione potrà effettuare sopralluoghi a campione, al fine di verificare i requisiti e la continuità rispetto a quanto dichiarato nella domanda d'iscrizione".